



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

FORNITURA DI UN SERVIZIO DI VIGILANZA, SALVATAGGIO E ASSISTENZA AI BAGNANTI, SERVIZIO SPIAGGE SICURE – L.R. N.17/98

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI SERVIZIO

Art.1 – Oggetto

Oggetto dell'appalto è la fornitura di un servizio di vigilanza e salvataggio, nonché l'assistenza ai bagnanti in difficoltà e la salvaguardia delle spiagge interessate del territorio del Comune di Palma di Montechiaro, denominato "SPIAGGE SICURE" 2019 e precisamente :

- 1) Marina di Palma spiaggia "Molo Foraneo"
- 2) Ciotta spiagge di Ciotta Ponente e Ciotta Levante

Art.2 – Durata del servizio

Il servizio si svolgerà per un periodo di _____ giorni, che va presumibilmente dal _____ al _____ compreso. Il servizio dovrà essere assicurato giornalmente, con orario continuato dalla ore 9,00 alle ore 19,00. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, i luoghi oggetto del servizio, potranno essere modificati in funzione delle possibili ordinanze di divieto di balneazione emesse dagli organi competenti .

Art. 3 Luoghi di prestazione del servizio e personale impiegato

1. Si prevedono nelle spiagge libere complessivamente n° 3 stazioni; le torri di vigilanza dovranno essere dislocate nei luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale, dislocate nelle spiagge libere nelle zone che si estendono in località "Ciotta" e "Marina di Palma".

Il totale degli operatori impegnati giornalmente risulta di n. 6 (due per turno unità) per **stazioni di vigilanza** per un totale di n. 12 assistenti bagnanti di cui 1 con funzione di coordinatore.

Tutto il personale che svolgerà la funzione di assistente bagnante dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e munito adeguato brevetto rilasciato da Enti o Associazioni abilitate per legge allo scopo del servizio in affidamento.

Art. 4 - Modalità di prestazione del servizio di prevenzione e salvataggio

1. Il servizio di prevenzione e salvataggio dovrà essere prestato con qualsiasi condizione meteorologica e anche qualora non vi siano persone presenti sulla spiaggia dovranno essere comunque presenti nelle postazioni di cui all'art. 3 un numero di addetti pari a quanto stabilito al citato articolo.

2. Il servizio di prevenzione e salvataggio deve essere espletato con personale che osservi i seguenti **doveri**:

a) rispetto degli orari di inizio e fine servizio come stabiliti dal precedente art. 2 del presente capitolato;

b) assunzione e mantenimento delle postazioni di vigilanza e avvistamento, usufruendo dei beni mobili forniti dalla Ditta aggiudicataria e di cui al successivo art.6 (imbarcazioni e/o pattini di salvataggi ,remi, salvagente, radio ecc.)

c) costante osservazione delle persone in acqua, sulla spiaggia, e delle imbarcazioni in acqua (surf, barche a vela e altri natanti);

d) costante ed educata attività di prevenzione al formarsi di situazioni di concreto pericolo in acqua o sulla spiaggia. Costante ed educata attività di repressione di comportamenti ritenuti pericolosi per l'incolumità delle persone in acqua o sulla spiaggia;

e) intervento di primo soccorso in caso di incidenti ed infortuni, attraverso l'intervento in acqua e il pronto soccorso a terra. Il personale in servizio e testimone oculare deve provvedere alla compilazione della scheda/verbale fornita dal Comune di Palma di Montechiaro ed avente ad oggetto la segnalazione degli incidenti. Il compilatore deve descrivere l'accaduto attestando il fatto, il luogo in modo circostanziato, la zona dell'impianto, il giorno, l'ora, il personale in servizio testimone oculare e non, le generalità dell'infortunato e, qualora quest'ultimo fosse minorenne, le generalità dell'accompagnatore maggiorenne, la residenza dell'incidentato, le generalità dei testimoni oculari;

f) puntuale controllo sull'occupazione degli spazi acqua riservati ai bagnanti facendo rispettare ciò ad eventuali natanti o surf;

g) verifica che sia costantemente assicurato uno spazio transitabile, privo di ostacoli, dalla torretta

d'avvistamento al mare di una larghezza di circa 2 metri;

h) intervento presso gli utenti che utilizzino materiali (quali remi, palette, maschere di vetro, pinne, gonfiabili o altro) che possono rivelarsi pericolosi o d'ostacolo in dipendenza del loro uso, al fine di consigliarne un uso corretto e non pericoloso per gli altri utenti;

i) in caso di temporali, far uscire dall'acqua al più presto le persone per pericolo di folgorazione;

3. Il servizio di prevenzione e salvataggio deve essere espletato con personale che osserva le seguenti direttive:

a) pieno e totale rispetto degli orari di inizio e fine;

b) eventuale cambio del turno o sostituzione del personale ed in presenza degli addetti del turno precedente e del turno successivo;

c) al cambio turno o sostituzione, effettuare le consegne operative agli addetti del turno successivo,

riportando i sospesi ed ogni informazione utile;

d) indossare l'intera divisa;

e) portare il tesserino di riconoscimento, in modo tale che lo stesso sia chiaramente ed immediatamente leggibile oltreché consentire la riconoscibilità dell'identità dell'addetto;

f) comportamento del personale addetto al servizio uniformato ai principi generali e comuni nell'erogazione dei servizi pubblici ed in particolare ai criteri di eguaglianza, continuità del servizio, imparzialità, efficienza ed efficacia;

g) presenza di radiocomunicazione tra gli addetti in turno durante il servizio estivo. Non potranno essere effettuate comunicazioni non attinenti a chiamate di emergenza con le apparecchiature fornite dall'Impresa Appaltatrice e di cui all'art. 6 del presente capitolato;

h) issare, su indicazione del coordinatore, bandiera bianca, gialla o rossa, secondo le condizioni

meteorologiche e del mare;

i) rilevamento sistematico della temperatura dell'acqua e sua trascrizione sulla tabella esposta al pubblico presso le torrette d'avvistamento.

4. Il servizio di prevenzione e salvataggio deve essere espletato con personale che osserva i seguenti **divieti**:

a) divieto di assunzione di comportamenti negligenti, imprudenti o privi di perizia;

b) divieto di abbandono della postazione di vigilanza;

c) divieto di inizio ritardato e/o abbandono anticipato del turno di servizio;

d) divieto di abbandono del turno di servizio fino al momento in cui tutti i colleghi del turno successivo abbiano preso servizio;

e) divieto di delegare a terzi la mansione;

f) divieto di formazione di raggruppamenti di addetti in un'unica postazione di vigilanza o in luogo diverso dalle postazioni di vigilanza;

g) divieto di prestare servizio senza indossare l'intera divisa;

h) divieto di svolgere attività o di assumere comportamenti che distolgano l'attenzione dalla spiaggia e dalle persone in acqua;

i) divieto di fumare in servizio;

j) divieto di dedicarsi alla lettura di giornali, di libri e di qualsiasi altro materiale;

k) divieto di consumare parti e/o cibi durante il turno di lavoro;

l) divieto di utilizzo dei cellulari per comunicazioni non inerenti ad interventi di emergenza (118);

m) divieto di utilizzare o di far utilizzare a terzi il materiale in uso per il servizio a cui si è preposti;

n) divieto di indossare la divisa in orario diverso dal proprio turno di lavoro;

5. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti infortunati. La fornitura dei farmaci, dei prodotti terapeutici e delle attrezzature di pronto intervento è a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve tenere in servizio farmaci e prodotti farmaceutici non scaduti e sostituire quelli eventualmente scaduti. Gli addetti al servizio dovranno tenere sempre in ordine e pronta all'uso tutta l'attrezzatura necessaria al recupero e al primo soccorso dell'infortunato. I farmaci e i prodotti terapeutici devono essere accuratamente richiusi dopo l'uso.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Palma di Montechiaro ogni notizia utile circa lo stato delle spiagge, la presenza di rischi, la necessità di informativa al pubblico o la necessità di intervenire presso gli utilizzatori singoli e associativi per le problematiche afferenti all'utilizzo degli spazi acqua. Le comunicazioni dell'Appaltatore dovranno essere effettuate per iscritto e, qualora si ravvisino elementi di urgenza e di sicurezza, dovranno essere anticipate telefonicamente al Responsabile del Servizio del Comune di Palma di Montechiaro. L'Appaltatore dovrà redigere settimanalmente un rapporto sul servizio svolto.

7. L'Appaltatore deve provvedere a formare ed aggiornare gli addetti in tema di recupero pericolante, rianimazione e traumatologia.

Art.5 – Posizione assicurativa degli assistenti bagnanti

L'associazione, incaricata di gestire il servizio di assistenza bagnanti nelle spiagge, provvederà, esibendo prima dell'inizio del servizio, a garantire le posizioni assicurative di tutti gli addetti e nel rispetto dei contenuti della Legge 626/96. Inoltre, l'associazione incaricata di gestire il servizio, dovrà preventivamente presentare l'elenco degli operatori bagnini, impegnandosi di comunicare ogni singola variazione.

Art. 6 Requisiti e abbigliamento del personale addetto al servizio

1. Il personale addetto al servizio di salvataggio e di primo soccorso dovrà essere in possesso dell'abilitazione rilasciata dalla Sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, dalla Società Nazionale di Salvamento ovvero del brevetto di

idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da altre società autorizzate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

2. Il personale dovrà avere compiuto almeno 16 anni di età.

3. L'abilitazione e/o il brevetto di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere regolarmente rinnovati presso la Sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto o le Società autorizzate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. L'abilitazione e/o il brevetto, nonché i relativi rinnovi, di ciascun addetto dovranno essere consegnati in copia al Comune di Palma di Montechiaro. Ogni addetto al servizio dovrà portare con sé il proprio brevetto o la propria abilitazione durante tutte le ore lavorative.

4. Il personale dovrà essere munito sempre di un cartellino di riconoscimento che consenta l'immediata leggibilità e il riconoscimento dell'identità dell'addetto.

5. Il personale dovrà indossare sempre l'abbigliamento di servizio (divisa) che dovrà essere uguale per tutti gli addetti per consentire l'immediato e certo avvistamento del personale.

6. L'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio che dovrà essere fornita dalla Ditta Aggiudicataria, ad eccezione delle torri di avvistamento che saranno fornite dal Comune, è quella indicata nel prospetto seguente:

- N. 3 Imbarcazione di salvataggio equipaggiata a norma di legge;
- N. 3 aste visibili con bandiera di divieto o meno di balneazione e cartello indicante l'orario di servizio dei bagnini;
- N. 3 binocoli;
- N. 6 radio VHF marino
- N. 6 fischietti
- N. 3 rullo con sagola galleggiante da mt.200 con salvagente circolare o con bretelle e cinture omologato a norma di legge;
- N. 6 salvagente per recupero asfittico;
- Gavitelli, compresi corpo morto, delimitanti la fascia riservata alla balneazione con acqua profonda non più di mt. 1,70
- N. 3 cassetta di pronto soccorso, contenente pallone tipo AMBU, omologata a norma di legge;
- N. 24 Magliette con la scritta "Salvataggio spiagge" – "Comune di Palma di Montechiaro"

Art.7 – Modalità pagamento

Il pagamento avverrà a prestazione avvenuta ed a presentazione di regolare fattura che sarà vistata dall'U.T.C. per la regolare fornitura e per la congruità dei prezzi applicati in relazione al ribasso d'asta praticato.

Art.8 – Importo del servizio

L'importo del servizio viene stabilito in €._____ a base d'asta, Iva esclusa. Tale importo è stato desunto dal preventivo tecnico redatto dall'U.T.C.

Art.9 - Danni

La ditta affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose, comunque provocati nell'esecuzione dei lavori inerenti l'appalto.

Art.10 – Penalità

Per lievi inadempienze, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si applicheranno penalità, da computarsi tra un minimo di 25,00 Euro ed un massimo di 250,00 Euro. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi stabiliti al precedente art.2, si applicherà una penale di €.200,00 Euro.

Art.11 – Controversie e foro competente

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore, in ordine all'esecuzione dei lavori ed in riferimento alle condizioni di cui al presente foglio di patti e condizioni, verrà deferita all'Autorità giudiziaria. Il foro competente è quello di Agrigento.

Art.12 – Risoluzione del contratto per inadempimento

In caso di grave inadempimento, accertato nei modi di legge, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto, con esclusione di ogni formalità legale convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni, mediante lettera raccomandata.

Art.13 – Divieto di cessione e subappalto

E' fatto divieto alla ditta appaltante la gestione del servizio, di cedere o subappaltare la gestione del servizio, a pena di nullità del contratto. In caso di infrazione alle norme del presente foglio di patti e condizioni, commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà la ditta appaltante la gestione del servizio.

Art.14 – Spese a carico dell'appaltatore

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a carico della ditta appaltante la gestione del servizio. La ditta appaltante assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivante nei confronti del Comune.

Art.15 – Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente foglio di patti e condizioni, operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art.16 – Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta appaltante la gestione del servizio, elegge domicilio nel Comune di Palma di Montechiaro. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvo i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.

Art.17 – Lavoratori da utilizzare.

"Per espressa richiesta e manifesta dell'Ente appaltante, la Ditta incaricata di svolgere il servizio di cui sopra, dovrà osservare quanto prescritto dall'art.41 della L.R. n.30/97, consistente nel considerare con priorità, per le assunzioni temporanee non superiori a novanta giorni, la minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la residenza del lavoratore"

Il Capo Area P.O.3/4
(Arch.Salvatore Di Vincenzo)

